

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 178 del 27.11.2013

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE, L'INSTALLAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione ed allegato tecnico

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'art. 7 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali), al fine di dare compiuta attuazione alla normativa in materia di impianti per la telefonia mobile, con particolare riferimento al d.lgs. n. 259/2003 – “Codice delle comunicazioni elettroniche” – ed alla L.R. n. 30/2000 – “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”, oltre che alla legge n. 36/2001.
2. Fa parte integrante del presente regolamento l'allegato documento tecnico recante l'analisi di copertura Umts/GSM dell'area urbana di Mirandola e San Giacomo Roncole-

Art. 2 – Obiettivi e modalità

1. Con il presente regolamento si intende assicurare:
 - a) la minimizzazione dell'esposizione all'inquinamento elettromagnetico, ferma restando la legislazione vigente;
 - b) la minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dagli impianti di telefonia mobile, attraverso verifiche di compatibilità ambientale rispetto ai vincoli di legge e regolamenti urbanistici vigenti;
 - c) l'attivazione di un sistema permanente di verifica e monitoraggio degli impianti;
 - d) l'adozione di una corretta e trasparente informazione che consenta la massima partecipazione della cittadinanza alle scelte.

CAPO II – PRESCRIZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ED IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO E AMBIENTALE

Art. 3 - Localizzazioni

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. n. 30/2000, l'installazione di stazioni radio base è vietata in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).
- 1-bis. In riferimento all'art. 9, commi 3 e 4, della succitata legge regionale, l'installazione di stazioni radio base su edifici di valore storico-architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), da effettuarsi preferibilmente in forma di “minisiti”, di impianti a sistema microcellulare, nelle

dimensioni e con le caratteristiche definite al cap. 5, punto 5.4, dell'allegato documento tecnico, e di altri impianti equivalenti è consentita qualora venga tecnicamente dimostrata la minimizzazione delle esposizioni e dei fattori di inquinamento visivo e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici. L'installazione di stazioni radio base, preferibilmente in forma di "minisiti", di impianti a sistema microcellulare aventi le dimensioni e le caratteristiche sopra richiamate, e di altri impianti equivalenti è consentita su edifici classificati di interesse storico - architettonico dal PRG vigente, non compresi tra gli edifici citati nella prima parte del presente comma, qualora venga tecnicamente dimostrata la minimizzazione delle esposizioni e dei fattori di inquinamento visivo e sia acquisito il parere preventivo della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

2. Al fine di perseguire obiettivi di qualità e di minimizzazione delle emissioni soprattutto in adiacenza a zone con utenza sensibile, è vietato installare gli impianti per la telefonia mobile a meno di mt. 50 dal perimetro delle zone di tipo F/G1 destinate a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.
3. Fatti salvi gli impianti esistenti, in conformità all'art. 8, comma 1, della L.R. n. 30/2000, al fine di ridurre i possibili impatti sul paesaggio urbano e sul patrimonio storico e ambientale, nelle zone classificate dal vigente piano regolatore generale di tipo A, B, C ed F/G è vietata l'installazione di pali o tralicci per il sostegno di stazioni radio base. Nelle citate zone, l'installazione di nuove stazioni radio base deve essere effettuata avvalendosi di manufatti e/o edifici esistenti, preferibilmente mediante installazione su edifici pubblici che non risultino vietati ai fini del presente regolamento.
4. Sempre per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, nelle zone classificate dal vigente piano regolatore generale di tipo A, B e C è preferibile installare impianti di telefonia a sistema microcellulare, impianti definiti "minisiti", nelle dimensioni e con le caratteristiche descritte al capitolo 5, punto 5.4 e punto 5.5 del documento tecnico allegato al presente regolamento e richiamato all'art. 1, precisando che il limite massimo per le dimensioni verticali delle antenne per i minisiti descritti ai punti 5.4 e 5.5 dell'allegato tecnico è definito in mt 2,0 nonché altri impianti equivalenti in grado di garantire la minimizzazione dell'impatto visivo.
5. Nelle zone classificate dal vigente piano regolatore generale di tipo D, l'installazione di nuovi impianti di stazioni radio base deve essere effettuata avvalendosi di supporti esistenti o, in subordine mediante utilizzo di supporto a pali, rimanendo esclusa l'installazione di tralicci.
6. Indipendentemente dalla classificazione urbanistica della zona, l'installazione di impianti di stazioni radio base è comunque consentita all'interno di aree destinate a rotatorie, come individuate nella cartografia del PRG vigente, e nella fascia di rispetto stradale dell'anello tangenziale, mediante utilizzo di supporti a palo, rimanendo esclusa l'installazione di tralicci.
7. Nelle zone classificate dal vigente piano regolatore generale come "zone del bosco della cintura urbana", gli impianti di stazioni radio base possono essere realizzati a condizione che l'installazione sia successiva alla piantumazione di cortine arboreo-arbustive tali da assicurare un adeguato mascheramento della struttura portante dell'antenna. Le opere di mascheramento sono soggette all'approvazione dei competenti uffici comunali. In queste zone è vietata l'installazione di tralicci e l'autorizzazione comunale può essere rilasciata soltanto per richieste di co-siting.

Art. 4 - Inserimento ambientale

1. Nel rispetto dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 30/2000, i gestori degli impianti di telefonia mobile devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e di miglior inserimento nell'ambiente circostante. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica

di tale aspetto da parte dei competenti uffici comunali e degli organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, corredata da tutta la necessaria documentazione tecnica, il Comune può indicare al gestore le migliorie richieste in merito alla soluzione architettonica presentata; il termine per il rilascio dell'autorizzazione viene così interrotto e ricomincia a decorrere al momento della ricezione degli elaborati tecnici contenenti la soluzione architettonica opportunamente modificata.

2. Ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, le antenne di stazioni radio base ammissibili solo su strutture esistenti dovranno presentare un aspetto tale da mimetizzarsi nell'immagine degli edifici e da non arrecare un impatto visivo pregiudizievole al contesto urbano circostante.
3. I gestori sono tenuti altresì a privilegiare la formula del co-siting, laddove essa presenti evidenti vantaggi di qualità dell'inserimento degli impianti nell'ambiente urbano e nel paesaggio, fatto salvo l'obbligo di co-siting previsto dall'art. 3, comma 7, del presente regolamento.

CAPO III - PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE

Art. 5 - Programma annuale delle installazioni fisse di telefonia mobile

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori devono presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) il programma annuale delle installazioni fisse da realizzare, ai sensi degli artt. 8 e 21 della L.R. n. 30/2000; il procedimento è disciplinato dal D.P.R. n. 447/98, dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 197/2001 e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 30/2000.
2. Qualora il programma preveda solo aree di ricerca (definite come aree circoscritte di ampiezza non superiore ai 150 metri di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto, in cui il gestore prevede di installare gli impianti al fine di garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla licenza/autorizzazione), il Comune ne valuta la compatibilità urbanistica, edilizia ed ambientale, demandando il rilascio dell'autorizzazione alle procedure previste all'art. 8 comma 6° della D. G.R. N° 197/2001. Dette aree di ricerca non sono soggette alla procedura di pubblicazione prevista nel seguente articolo 7, né all'esercizio del diritto d'accesso, poiché si ricade nel principio di riservatezza dei documenti che riguardano interessi industriali e commerciali (art. 24, comma 6, lett. d), della Legge n. 241/90).

Art. 6 – Informazione e partecipazione

1. Il Comune, al fine di assicurare alla cittadinanza ed a tutti gli aventi diritto la massima possibilità d'informazione e di partecipazione al procedimento, provvede a dare notizia della presentazione del programma annuale delle installazioni fisse e delle richieste di singole installazioni tramite pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio informatico per trenta giorni consecutivi e sul sito web comunale.
2. I gestori sono tenuti a pubblicare l'avviso, a proprie spese, su un quotidiano locale e a tal fine il competente dirigente di Settore provvede, almeno sette giorni prima della pubblicazione all'Albo Pretorio di cui al comma precedente, a comunicare formalmente al richiedente tale data, unitamente al testo dell'avviso in formato elettronico; la mancata pubblicazione, sul quotidiano alla data indicata, comporta sia la mancata decorrenza del termine per la

presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti legittimati, sia la sospensione del termine per il rilascio dell'autorizzazione.

3. Nel termine di trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio e sul quotidiano di cui al comma precedente, i soggetti legittimati ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 30/2000 possono presentare osservazioni, che dovranno essere esaminate in sede istruttoria ed in merito alle quali si dovrà comunque dedurre in sede di rilascio del provvedimento autorizzatorio.
4. Nel caso di procedure semplificate per determinate tipologie di impianti, così come meglio definite nell'art. 87 bis del D.Lgs 259 /2003 e s.m., il Comune provvede a dare tempestiva notizia della presentazione della titolo abilitativo, esclusivamente tramite pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio informatico e sul sito web comunale per 15 giorni consecutivi. Entro il termine di pubblicazione dell'avviso i soggetti legittimati di cui al comma precedente possono presentare osservazioni in merito ai sensi di legge.

Art. 7 - Autorizzazione dei siti puntuali

1. La richiesta di autorizzazione per la installazione di nuovi impianti fissi di telefonia deve essere presentata al SUAP a seguito della presentazione del programma annuale di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento. In casi particolari, singole installazioni di impianti fissi di telefonia mobile non ricomprese nel programma annuale suddetto, possono essere autorizzate, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della L.R. n. 30/2000 , fatto salvo il rispetto delle procedure di informazione e di partecipazione di cui all'articolo precedente e delle altre disposizioni procedurali in materia
2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al SUAP, corredata da tutta la necessaria documentazione tecnica ed amministrativa, facendo riferimento alla modulistica approvata con specifica determinazione dirigenziale e messa a disposizione degli interessati attraverso i siti Internet del Comune e dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Art. 8 - Impianti mobili di telefonia mobile

1. Gli impianti di telefonia mobile installati su strutture mobili sono soggetti alla preventiva comunicazione al Comune da parte del gestore, in base alle disposizioni di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000 ed alla deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 197/2001.

CAPO IV - CONTROLLI E MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE

Art. 9 - Vigilanza e controllo

1. Il Comune esercita l'attività di controllo e vigilanza avvalendosi dell'ARPA e dell'AUSL, con le modalità previste dall'art. 17 della L.R. n. 44/1995.
2. I controlli sono finalizzati a verificare il rigoroso rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente in materia e dei parametri radioelettrici degli impianti, così come dichiarati dai gestori al momento della richiesta di autorizzazione.
3. I siti da sottoporre a monitoraggio sono indicati annualmente dall'Amministrazione con proprio atto, che stabilisce i criteri di priorità nei controlli, tenendo in considerazione la potenza di

emissione dell'impianto e la sua rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini, sentite l'AUSL e l'ARPA. Con lo stesso atto vengono altresì impegnate le somme necessarie annualmente allo svolgimento delle suddette attività.

4. Il resoconto dei controlli effettuati è messo a disposizione dei cittadini mediante una relazione a cura dell'Ufficio Ambiente del Comune, che deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro il 31 dicembre di ogni anno. La Segreteria Generale provvede a dare notizia dell'avvenuto deposito della relazione tramite apposito avviso da affiggere all'Albo Pretorio informatico; inoltre la relazione viene trasmessa ai consiglieri comunali, ai componenti della consulta dell'ambiente ed ai referenti dei comitati dei cittadini che abbiano registrato tale richiesta presso la Segreteria medesima.
5. Ogni avente diritto può far pervenire all'Ufficio Ambiente del Comune richiesta motivata di integrazione del programma di verifiche e controlli stabilito con l'atto di cui al comma 3 del presente articolo. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l'Amministrazione si esprime sulla stessa con atto motivato.
6. In caso di accertate violazioni, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 17 della L.R. n. 30/2000.

Art. 10 - Risanamento degli impianti

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente, il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto ed alla sua eventuale delocalizzazione.
2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e, comunque, non oltre il termine di trenta giorni dalla diffida. Fino a che non sia effettuato il risanamento, l'impianto in questione deve cessare ogni attività.
3. Nei casi di co-siting, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano all'impianto non in regola ed al gestore responsabile della violazione, individuati dal Comune con il supporto di ARPA.
4. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione di ARPA, in relazione alle nuove caratteristiche dell'impianto.